



COMUNE DI MARSICOVETERE

PROVINCIA DI POTENZA

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE

(Art. 1, commi 102-110, Legge 30 dicembre 2025, n. 199)

Approvato con D.C.C. n. 15 del 1.07.2026



COMUNE DI MARSICOVETERE

PROVINCIA DI POTENZA

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUATARIE

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

CAPO I - DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE OGGETTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Procedimento per la presentazione dell'istanza

Articolo 3 - Effetti presentazione dell'istanza

Articolo 4 - Accoglimento - Rigetto della domanda

Articolo 5 - Accoglimento della domanda - Rinuncia al contenzioso

Articolo 6 - Modalità di pagamento e obblighi

Articolo 7 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

CAPO II - DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Termini e modalità di presentazione della domanda

Articolo 3 - Importi dovuti

Articolo 4 - Perfezionamento della definizione

Articolo 5 - Sospensione del processo

CAPO III - REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

Articolo 1- Oggetto

Articolo 2 - Perfezionamento della regolarizzazione



COMUNE DI MARSICOVETERE

PROVINCIA DI POTENZA

CAPO IV – REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

Articolo 3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata in materia di IMU

Articolo 4 - Termini per la decisione del Comune su istanza di definizione agevolata IMU

Articolo 5 - Errata autoliquidazione del tributo

Articolo 6 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata in materia di TARI

Articolo 7 - Termini per la decisione del Comune su istanza di definizione agevolata TARI

Articolo 8 – Corresponsione interessi nell'ipotesi di versamento dilazionato

CAPO V – ENTRATA IN VIGORE



COMUNE DI MARSICOVETERE

PROVINCIA DI POTENZA

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali tributarie (**IMU, TARI, TASI**) non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la definizione agevolata delle liti pendenti, la regolarizzazione di omessi versamenti rateali, la regolarizzazione di omessi versamenti e dichiarazioni.

CAPO I - DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE OGGETTO DI ACCERTAMENTO

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente capo disciplina la definizione agevolata delle entrate tributarie non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160
2. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi emessi fino al 31 marzo 2026, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
3. Ai fini della definizione agevolata il debito relativo alle entrate tributarie specificate nel comma 1 deve risultare da una o entrambe le seguenti fattispecie:
 - a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2025;
 - b) un accertamento avente efficacia di titolo esecutivo alla data del 31 dicembre 2025;
 - c) un accertamento notificato entro il 31 marzo 2026, anche se alla detta data non ha ancora acquisito efficacia di titolo esecutivo.
4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.
5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.
6. Le somme dovute a titolo di aggio al concessionario della riscossione rimangono a carico del Comune di Marsicovetere, secondo le pattuizioni intercorse con lo stesso



COMUNE DI MARSICOVETERE

PROVINCIA DI POTENZA

concessionario. Le eventuali spese che dovessero essere liquidate in favore del Comune nei giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione degli atti rientranti nella definizione agevolata rimangono a carico del debitore e non vengono comprese tra i carichi definibili ai sensi del presente regolamento.

Art. 2 - Procedimento per la presentazione dell'istanza

1. Coloro i quali intendessero aderire alla definizione agevolata dovranno far pervenire al Comune un'apposita istanza finalizzata alla conoscenza del carico tributario definibile secondo quanto dispone il precedente art. 1. L'istanza dovrà pervenire entro **01 settembre 2026**, secondo un modulo da redigersi su apposito modello. Il detto modulo verrà pubblicato sull'home page del sito internet del Comune di Marsicovetere, nonché su Amministrazione Trasparente, sottosezione Disposizioni generali, oneri informativi per cittadini e imprese.
2. Il Comune di Marsicovetere, una volta definito il carico tributario, trasmette ai richiedenti i dati dello stesso.
3. Successivamente alla trasmissione del prospetto contenente i carichi definibili, il debitore manifesta la volontà di aderire alla definizione agevolata entro il **15 ottobre 2026**, mediante dichiarazione da redigersi su apposito modello. La modulistica, con le relative modalità di compilazione, verrà pubblicata sull'home page del sito internet del Comune di Marsicovetere, nonché su Amministrazione Trasparente, sottosezione Disposizioni generali - Oneri informativi per cittadini e imprese, ed eventualmente sul sito internet del concessionario. Le dichiarazioni presentate mediante modulistica difforme saranno oggetto di integrazione previa richiesta del Comune. Resta inteso che l'istanza integrata dovrà pervenire al Comune entro e non oltre il **25 ottobre 2026**.
4. L'istanza di cui al precedente comma 3, deve contenere gli estremi identificativi dei carichi da definire, inclusi il numero dell'atto, l'anno d'imposta e il titolo esecutivo (ingiunzione di pagamento, avviso di accertamento esecutivo). È ammessa la modifica dell'istanza entro il termine del 25 ottobre 2026, nonché la presentazione di più istanze relative a carichi diversi (entro il termine del 15 ottobre), fermo restando che l'ufficio potrà fornire un unico riscontro. Le istanze prive dei dati identificativi sono irricevibili, salvo integrazione entro i termini mediante utilizzo della modulistica ufficiale.
5. Nella dichiarazione, il debitore indica altresì il numero di rate prescelto, comunica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare. In ogni caso, la presentazione della dichiarazione di adesione comporta acquiescenza al debito tributario.

Art. 3 - Effetti presentazione dell'istanza

1. Dalla presentazione dell'istanza, con riferimento ai carichi oggetto di definizione:
 - a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;



COMUNE DI MARSICOVETERE

PROVINCIA DI POTENZA

- b) fino alla scadenza della prima o unica rata sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni;
- c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi o ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza;
- d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- e) le procedure già avviate non possono proseguire, fatta salva l'ipotesi in cui si sia tenuto il primo incanto con esito positivo e fatta salva l'ipotesi in cui il terzo abbia già reso la dichiarazione circa le somme pignorate;
- f) le iscrizioni ipotecarie relative i carichi definiti vengono cancellate solo dopo il pagamento integrale dei relativi importi e oneri.
- g) per i fermi amministrativi già iscritti, successivamente al pagamento della prima rata per l'ipotesi di rateizzazione del debito, viene richiesto al concessionario il rilascio del documento di sospensione degli effetti al fine di consentire l'utilizzo del bene. A seguito del pagamento integrale, comprensivo delle spese di cancellazione, e quindi del soddisfacimento della pretesa tributaria, si provvederà alla cancellazione.

Art. 4 - Accoglimento della domanda-Rigetto della domanda

- 1. Il Comune di Marsicovetere o il concessionario entro il **15 novembre 2026** notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 3 dell'articolo 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
- 2. Il Comune di Marsicovetere o il concessionario entro il **15 novembre 2026** notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'eventuale diniego totale o parziale della definizione agevolata.

Art. 5 - Accoglimento della domanda-Rinuncia al contenzioso

- 1. A seguito dell'accoglimento della domanda di definizione agevolata trova applicazione la normativa di cui all' art. 4 del Capo II del presente regolamento.

Art. 6 - Modalità di pagamento e obblighi

- 1. Il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata può essere effettuato in unica soluzione, entro il **15 gennaio 2027**, con estinzione integrale del debito e stralcio totale di sanzioni e interessi oppure in forma rateale fino a un massimo di



COMUNE DI MARSICOVETERE

PROVINCIA DI POTENZA

diciotto rate mensili. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. La prima delle rate, di cui al comma precedente, deve essere di importo non inferiore al 10% dell'ammontare complessivo del debito. Le rate restanti, fino alla totale estinzione del debito stesso dovranno essere di importo comunque non inferiore € 100,00.
3. Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi secondo il tasso legale vigente. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
4. Il pagamento della prima rata dovrà essere effettuato entro il **15 gennaio 2027**; il pagamento delle rate successive dovrà essere effettuato entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ciascun mese solare a decorrere dal **1 febbraio 2027**.
5. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.
6. Ai fini della determinazione delle somme dovute, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e di spese per procedure esecutive o notificazioni. Gli importi corrisposti a titolo di sanzioni e interessi restano acquisiti e non sono scomputabili.

Art. 7 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione agevolata disciplinata dal presente capo può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 3, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da



COMUNE DI MARSICOVETERE

PROVINCIA DI POTENZA

precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.



COMUNE DI MARSICOVETERE

PROVINCIA DI POTENZA

CAPO II - DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente capo disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026 relative alle entrate comunali tributarie **IMU, TASI e TARI**.
2. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune e/o al concessionario entro la data del 1° gennaio 2026.
3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

Art. 2 - Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 1 deve essere presentata entro il **15 ottobre 2026**. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune verrà resa disponibile sull'home page del sito internet del Comune di Marsicovetere, nonché su Amministrazione Trasparente, sottosezione Disposizioni generali - Oneri informativi per cittadini e imprese, ed eventualmente su quello del concessionario. Le dichiarazioni presentate mediante modulistica difforme saranno oggetto di integrazione previa richiesta del Comune.
2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

Art. 3 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui la stessa si trovava e dell'esito delle pronunce depositate entro la data del 1° gennaio 2026. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento del solo tributo, qualsiasi sia l'esito delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data di cui all'articolo 2, comma 1.
2. In caso di pendenza di controversia relativa esclusivamente a sanzioni collegate ai tributi cui esse si riferiscono¹, la definizione, con qualunque modalità della

¹ Per sanzioni collegate al tributo si intendono applicate in caso di commissione una violazione fiscale che incide direttamente sulla determinazione o sul pagamento di un'imposta.



COMUNE DI MARSICOVETERE

PROVINCIA DI POTENZA

controversia relativa al tributo, comporta che nessun importo debba essere corrisposto al Comune per quanto concerne la sanzione.

3. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo², sono dovuti i seguenti importi:
 - il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2026;
 - il 40% del valore della controversia negli altri casi;
 - in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 40% per la restante parte.
3. Dagli importi dovuti si scomputano eventuali versamenti già effettuati.
4. In assenza di importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
5. La definizione perfezionata annulla eventuali procedimenti esecutivi correlati.

Articolo 4 – Perfezionamento della definizione

1. Contestualmente alla presentazione dell'istanza di definizione agevolata, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. La mancata indicazione dei giudizi in essere comporta la decadenza dalla definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Una volta accettata l'istanza da parte del Comune, la dichiarazione del debitore di volersi avvalere della definizione agevolata comporta l'acquiescenza del debitore alla pretesa tributaria del Comune e vale, a tutti gli effetti, come riconoscimento del debito.
2. In sede di presentazione dell'istanza di definizione agevolata il debitore indica se intenda estinguere l'obbligazione tributaria in un'unica soluzione o più rate, comunque non superiori a diciotto.
3. Per quanto concerne le modalità di pagamento si rinvia all'art. 6 del Capo I del presente Regolamento.
4. Nei successivi 30 giorni dal pagamento della prima o unica rata il debitore provvede al deposito dell'atto di rinuncia al contenzioso dinanzi agli organi di giustizia tributaria, allegando la relativa quietanza di pagamento. Il Comune

² Per sanzioni non collegate al tributo si intendono le sanzioni pecuniarie applicate per violazioni formali o strumentali, che cioè non incidono sulla determinazione della base imponibile o sul versamento dell'imposta.



COMUNE DI MARSICOVETERE

PROVINCIA DI POTENZA

creditore e il debitore dovranno richiedere in giudizio, in maniera congiunta, la cessazione della materia con richiesta di compensazione delle spese alle liti.

5. Per l'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, l'accoglimento della domanda di definizione agevolata comporta rinuncia agli atti del giudizio da parte del Comune stesso con compensazione delle spese di lite. L'atto di rinuncia dovrà essere depositato in giudizio con la relativa documentazione allegando la quietanza di pagamento della prima o l'unica rata di pagamento. Il Comune creditore e il debitore dovranno richiedere in giudizio, in maniera congiunta, la cessazione della materia con richiesta di compensazione delle spese alle liti.
6. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Art. 7 – Sospensione del processo

1. La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata comporta la sospensione, **su istanza di parte**, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al perfezionamento della definizione nei termini di cui al precedente articolo. Successivamente, Comune e debitore dovranno presentare in maniera congiunta la richiesta di cessazione della materia con contestuale richiesta di compensazione delle spese alle liti.



COMUNE DI MARSICOVETERE

PROVINCIA DI POTENZA

CAPO III - REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente capo disciplina le ipotesi di definizione agevolata degli omessi o carenti versamenti oggetto di rateizzazione scaduti alla data del 1° gennaio 2026 relative alle entrate comunali tributarie **IMU, TASI e TARI**. Trattasi delle rateizzazioni dovute per le ipotesi di:
 - accertamento con adesione;
 - acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2019;
 - acquiescenza ad accertamento esecutivo;
 - reclamo o mediazione ai sensi del soppresso articolo 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2. La regolarizzazione di cui al comma 1 avviene mediante il versamento integrale della sola imposta ed a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data di pagamento della prima rata, la cartella di pagamento/ingiunzione ovvero l'atto di intimazione.
3. In ogni caso non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

Art. 2 - Perfezionamento della regolarizzazione

1. Il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione entro il **15 gennaio 2027** oppure con il versamento di un numero massimo di 12 rate mensili. Il pagamento delle rate successive dovrà essere effettuato entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ciascun mese solare a decorrere dal 1 febbraio 2027.
2. La prima delle rate, di cui al comma precedente, deve essere di importo non inferiore al 10% dell'ammontare complessivo del debito. Le rate restanti, fino alla totale estinzione del debito stesso dovranno essere di importo comunque non inferiore € 100,00.
3. Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi secondo il tasso legale vigente. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In



COMUNE DI MARSICOVETERE

PROVINCIA DI POTENZA

tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

5. Per l'ipotesi in cui dovesse verificarsi la fattispecie di cui al precedente comma, il Comune procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, nei casi in cui trova applicazione l'articolo 15-ter, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602³. In tale ipotesi, il titolo esecutivo o l'intimazione ad adempiere devono essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano dei pagamenti.

³ 1. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il mancato pagamento della prima rata (entro il termine previsto), ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

2. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

3. È esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:

a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro;
b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche con riguardo a:

a) versamento in unica soluzione delle somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;
b) versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

5. Nei casi previsti dal comma 3, nonché in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.

6. L'iscrizione a ruolo di cui al comma 5 non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.



COMUNE DI MARSICOVETERE

PROVINCIA DI POTENZA

CAPO IV- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente capo disciplina le ipotesi di definizione agevolata:
 - a) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147
 - b) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi a IMU.
2. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1, gli importi già oggetto di accertamento aventi efficacia di titolo esecutivo alla data del 31 dicembre 2025, nonché gli accertamenti notificati alla data del 31 marzo 2026 anche se alla detta data non hanno ancora acquisito efficacia di titolo esecutivo.
3. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa, con esclusioni di sanzioni ed interessi nei termini di cui al successivo articolo 3, comma 2.

Art. 2 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 1, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il **01 settembre 2026**, secondo un modulo da redigersi su apposito modello. Il detto modulo verrà pubblicato sull'home page del sito internet del Comune di Marsicovetere, nonché su Amministrazione Trasparente, sottosezione Disposizioni generali, oneri informativi per cittadini e imprese. Le dichiarazioni presentate mediante modulistica difforme saranno oggetto di integrazione previa richiesta del Comune. Resta inteso che l'istanza integrata dovrà pervenire al Comune entro e non oltre il **10 settembre 2026**. È ammessa la modifica dell'istanza entro il termine del **10 settembre 2026**. Le istanze prive dei dati identificativi sono irricevibili, salvo integrazione entro i termini mediante utilizzo della modulistica ufficiale.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata in materia di IMU

1. L'istanza di cui al precedente articolo 2, deve contenere l'importo da versare, l'anno di imposta, nonché il numero di rate prescelto. Unitamente all'istanza va presentata anche l'eventuale dichiarazione omessa o quella rettificativa.



COMUNE DI MARSICOVETERE

PROVINCIA DI POTENZA

2. Resta inteso che il pagamento delle annualità 2022-2023-2024 e 2025 può essere effettuato anche in un'unica soluzione entro il **31 marzo 2027**.
3. L'eventuale rateizzazione può essere effettuata secondo le seguenti modalità:
 - **annualità 2022:** numero **massimo di 6 rate mensili** con decorrenza 05.01.2027 (l'obbligazione tributaria dovrà essere estinta entro e non oltre il 30.06.2027). Il pagamento rata dovrà essere effettuato entro il giorno 5 della singola mensilità. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto;
 - **annualità 2023:** numero **massimo di 12 rate mensili** con decorrenza 05.01.2027 (l'obbligazione tributaria dovrà essere estinta entro e non oltre il 31.12.2027). Il pagamento della prima rata dovrà essere effettuato entro il giorno 05 della singola mensilità. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto;
 - **annualità 2024 e 2025:** numero **massimo di 18 rate mensili** con decorrenza 05.01.2027 (l'obbligazione tributaria dovrà essere estinta entro e non oltre il 30.06.2028). Il pagamento della prima rata dovrà essere effettuato entro il giorno 05 della singola mensilità. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.
4. Resta inteso che quanto concerne **l'annualità 2021 non è consentita alcuna rateizzazione**, ma il pagamento dovrà essere effettuato **in un'unica soluzione entro e non oltre il 30 ottobre 2026**.

Art. 4 – Termini per la decisione del Comune su istanza di definizione agevolata IMU

1. Per quanto concerne l'annualità 2021 il Comune dovrà pronunciarsi sull'istanza di definizione agevolata entro il **10 ottobre 2026**.



COMUNE DI MARSICOVETERE

PROVINCIA DI POTENZA

2. Per quanto concerne le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 il Comune dovrà pronunciarsi sull'istanza di definizione agevolata entro **il 01 dicembre 2026**.

Art. 5 – Errata autoliquidazione del tributo

1. Trattandosi di tributo da versarsi in autoliquidazione, per l'ipotesi in cui la somma autoliquidata non dovesse essere quella dovuta, l'ufficio procederà nei termini decadenziali stabiliti dalle vigenti normative, ad effettuare l'accertamento del tributo limitatamente alla parte oggetto di errata autoliquidazione.

Art. 6 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata in materia di TARI

1. L'istanza di cui al precedente articolo 2 deve contenere l'anno di imposta, nonché il numero di rate prescelto. Unitamente all'istanza va presentata anche l'eventuale dichiarazione omessa o quella rettificativa.
2. Resta inteso che il pagamento può essere effettuato anche in un'unica soluzione entro il **31 marzo 2027**.
3. L'eventuale rateizzazione può essere effettuata secondo le seguenti modalità:
 - **annualità 2023**: numero massimo di **12 rate mensili** con decorrenza 05.01.2027 (l'obbligazione tributaria dovrà essere estinta entro e non oltre il 31.12.2027). Il pagamento della prima rata dovrà essere effettuato entro il giorno 05 della singola mensilità. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto;
 - **annualità 2024 e 2025**: numero massimo di **18 rate mensili** con decorrenza 05.01.2027 (l'obbligazione tributaria dovrà essere estinta entro e non oltre il 30.06.2028). Il pagamento della prima rata dovrà essere effettuato entro il giorno 05 della singola mensilità. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Art. 7 – Termini per decisione Comune su istanza di definizione agevolata TARI



COMUNE DI MARSICOVETERE

PROVINCIA DI POTENZA

1. Per quanto concerne le annualità 2023, 2024 e 2025 il Comune dovrà pronunciarsi sull'istanza di definizione agevolata entro il 01 dicembre 2026.

Art. 8 – Corresponsione interessi nell'ipotesi di versamento dilazionato

1. Sia per l'IMU che per la TARI nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi secondo il tasso legale vigente. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.



COMUNE DI MARSICOVETERE

PROVINCIA DI POTENZA

CAPO V – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione